

Assicurazione per la protezione degli impianti fotovoltaici e solari termici ad uso domestico a copertura dei rischi Incendio e Danni alla proprietà, Furto, Danni a terzi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

For Family Energie rinnovabili

Data di ultimo Aggiornamento: novembre 2021

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2020, il patrimonio netto è pari a 2.823 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.815 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 137% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 2.143 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 831 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.937 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.601 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Incendio e danni alla proprietà	Danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate in conseguenza di qualsiasi causa non espressamente esclusa. Si prega perciò di prestare particolare attenzione a quanto riportato nelle sezioni "Ci sono limiti di copertura?" del presente documento e del DIP. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono assicurati i danni materiale e diretti: • da incendio, fulmine, scoppio, esplosione ed implosione; • da azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate; • da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi; • da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d'aria.
Furto	Danni materiali e diretti arrecati agli impianti indicati in polizza dovuti a furto dei pannelli e/o dei collettori solari, compresi i guasti causati dai ladri avvenuti in occasione di furto, anche solo tentato, degli impianti assicurati o di parte di essi, e i danni derivanti dall'intervento delle forze dell'ordine, oppure di organi di vigilanza privata, allo scopo di impedire o limitare i reati o fermarne gli autori.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Incendio e danni alla proprietà Ricorso terzi e locatari	Somme che l'assicurato è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile, per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi e/o dei locatari derivanti da incendio, esplosione o scoppio dell'impianto assicurato e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo.
---	---

Incendio e danni alla proprietà Danni indiretti all'impianto fotovoltaico	Pagamento di un importo giornaliero prestabilito (diaria) a titolo di indennizzo delle perdite di profitto derivanti dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica dell'impianto fotovoltaico assicurato dovuta ad un danno garantito dalla garanzia "Incendio e danni alla proprietà".
--	---



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio e danni alla proprietà

Sono esclusi i danni:

- **conseguenti o verificatisi in occasione di furto, rapina e scippo, anche solo tentati**, a eccezione di quelli da incendio;
- **direttamente causati da animali**;
- **causati da naturale deperimento, usura e deterioramento**, fatta eccezione per i danni da incendio, esplosione o scoppio;
- **di imbrattamento e deturpamento o di sola natura estetica che non compromettano la funzionalità degli impianti assicurati**;
- **da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)**;
- **causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate**, fatta eccezione per i danni al fabbricato e contenuto assicurati se tali contaminazioni sono causate da fumi e gas derivanti da incendio, fulmine, scoppio, esplosione oppure derivanti da trabocco, rigurgito fognario, rottura di fosse biologiche;
- **derivanti da ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione degli Impianti assicurati o degli edifici al cui servizio sono posti**.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da:

- **Cyberterrorismo**;
- **Attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS**;
- **Furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali**;
- **Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza**;
- **Minacce di Cyberestorsione**;
- **Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali**.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono, inoltre, escluse le seguenti spese e costi:

- **spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali**;
- **costi conseguenti alla violazione dei Dati personali**;
- **costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa**;
- **costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali**;
- **qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione**.

Relativamente alle spese di demolizione e sgombero, sono escluse tutte le spese per la bonifica delle parti di impianto che non siano state direttamente danneggiate e quelle relative al fabbricato ove l'impianto è installato. La garanzia è prestata entro il limite 10% dell'indennizzo liquidato, con il minimo di € 250.

Relativamente alla garanzia Ricorso terzi e locatari, non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente, nonché, nel caso in cui il contraente sia una persona giuridica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata nonché i loro coniugi, genitori ed figli.

Sono inoltre esclusi i danni:

- **alle cose che l'assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per i danni ai veicoli di terzi**;
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo**.

	Relativamente alla garanzia Danni indiretti all'impianto fotovoltaico la garanzia non opera nel caso in cui: • l'impianto fotovoltaico non sia collegato alla rete; • l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a dolo o colpa grave del contraente e dell'assicurato; • l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performances attese; • l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione. Sono inoltre escluse le perdite conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati da: • disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; • revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli impianti danneggiati o distrutti; • limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali, vincoli ambientali o altre norme di legge o provvedimenti delle autorità; • sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti; • mancata disponibilità da parte dell'assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività dell'impianto fotovoltaico. La diaria è corrisposta fino ad un massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di denuncia del sinistro per danni indiretti all'impianto fotovoltaico.
Incendio e danni alla proprietà Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	L'assicurazione per l'impianto è prestata in base al suo costo di ricostruzione a nuovo, purché l'assicurato lo ricostruisca entro 12 mesi dalla data del sinistro, ferma la facoltà di Zurich di valutare eventuali richieste di proroga. In caso di mancata ricostruzione, Zurich limita l'Indennizzo al costo di ricostruzione delle cose al momento del sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.
Furto	Sono esclusi i danni: • da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); • direttamente causati da animali; • derivanti da ammanchi riscontrati in sede di inventario, verifica o controllo, a meno che l'Assicurato provi che gli eventi che hanno determinato gli ammanchi stessi rientrano, in relazione al tempo e al modo del loro verificarsi, nelle garanzie di Polizza; • conseguenti a smarrimento; • causati da danneggiamenti volontari, ad eccezione di quanto previsto alla voce "Furto" della Sezione "Cosa è assicurato" del presente documento; • indiretti di qualsiasi tipo. Zurich non corrisponderà alcun indennizzo nel caso in cui il furto non sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui i pannelli assicurati sono fissati. Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da: • Cyberterrorismo; • Attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS; • Furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali; • Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza; • Minacce di Cyberestorsione; • Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali. Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono, inoltre, escluse le seguenti spese e costi: • spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali; • costi conseguenti alla violazione dei Dati personali; • costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa; • costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali; • qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione.

	Relativamente agli impianti fotovoltaici, la garanzia è operante a condizione che l'impianto assicurato sia dotato di almeno una delle seguenti caratteristiche: • bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni di tipo "antifurto" e/o che prevedano un sistema che ne impedisca la rimozione con sistemi ordinari; • pannelli vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; • presenza di impianto antifurto di localizzazione GPS e/o collegato in remoto con istituto di vigilanza; • presenza di sistema di video sorveglianza o di allarme antintrusione collegato a stazione di controllo o guardiania operativa 24 ore su 24. Per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 10 Kwp la presenza di un sistema di video sorveglianza o di allarme antintrusione collegato a stazione di controllo o guardiania operativa 24 ore su 24 è da intendersi obbligatoria. Per tutti gli impianti (fotovoltaico e solare termico) installati a terra o su tetti delle dipendenze dell'abitazione ad altezza inferiore a 4 m la garanzia opera a condizione che l'impianto sia installato all'interno di un'area protetta da una recinzione continua di altezza minima di 1,5 m realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro o in legno con pali infissi nel terreno lungo tutto il suo perimetro. Sono previsti i seguenti scoperti: • Impianto fotovoltaico posizionato su coperture, tetti o pareti poste ad almeno 4 m dal suolo: 15% con il minimo di € 500. • Impianto fotovoltaico a terra o posizionato su coperture, tetti o pareti poste a meno di 4 m dal suolo: 15% con il minimo di € 500. • Impianto solare termico posizionato su coperture, tetti o pareti poste ad almeno 4 m dal suolo: 10% con il minimo di € 170. • Impianto solare termico a terra o posizionato su coperture, tetti o pareti poste a meno di 4 m dal suolo: 25% con il minimo di € 350.
--	---



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro Incendio e danni alla proprietà e Furto Il contraente o l'assicurato devono denunciare il sinistro per iscritto (ad es. tramite e-mail, raccomandata, fax,) alla Compagnia o all'intermediario assicurativo entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. La denuncia scritta deve essere fatta mediante la compilazione dell'apposito "Modulo di denuncia di sinistro" allegato alla polizza.
	Danni a terzi Il contraente o l'assicurato devono denunciare il sinistro per iscritto (ad es. tramite e-mail, raccomandata, fax,) alla Compagnia o all'intermediario assicurativo entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. La denuncia scritta deve essere fatta mediante la compilazione dell'apposito "Modulo di denuncia di sinistro" allegato alla polizza.
	Assistenza diretta/in convenzione Non sono previste prestazioni di Assistenza diretta/in convenzione.
	Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso l'azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Il contraente non può sospendere le garanzie tuttavia l'assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

È rivolto a chiunque desideri assicurare gli impianti fotovoltaici, solari o termici ad uso domestico.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 18%, calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.
All'IVASS	All'IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma Fax 06.42133206 Pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito www.zurich.it.

	Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
--	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. *HOME INSURANCE*) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.